



COMUNE DI CANISTRO
(Provincia Di L'Aquila)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 1 DEL 27/01/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022

L'anno duemilaventitre, addì ventisette, del mese di Gennaio, alle ore 18:05, presso SALA CONSILIARE, si è riunito in sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, il consiglio comunale, a seguito di rituale convocazione, contenente anche l'elenco degli argomenti da trattare, notificato ai Consiglieri Comunali in carica e pubblicato all'Albo pretorio del Comune stesso nei termini di legge. All'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
VITALE GIANMARIA	SI
PERSIA ALESSANDRO	SI
DE MICHELE SARA	--
DI PIETRO PAOLO	SI
PALERMINI MONICA	SI
NATALIA MAURIZIO	SI
MOSCATELLI ANTONELLO	SI
DI PIETRO LIBERATO	SI
ANTONINI ERMERO	SI
DI PAOLO ANTONIO	SI
DOTO ERIKA	--

Presenti n° 9 Assenti n° 2

Presidente

Ai sensi dell'art 39, comma 3, del T.U 18,08,2000, n.267 presiede il Presidente PALERMINI MONICA

Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA D'AGOSTINO ASSUNTA, che provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta è pubblica. Risultato che il Collegio è costituito in numero legale (ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.lgs. 267/2000, e dell'art. 7, comma 4, dello Statuto Comunale), il Presidente, introduce l'argomento iscritto nell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO la proposta di deliberazione come in allegato, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022” per diventare parte integrante e sostanziale del presente atto.

Visto i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. n° 267/2000, dalla Dott.ssa Di Genova Maria in qualità di responsabile del servizio economico finanziario, in calce alla proposta.

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti Donatella Bianchi, reso con verbale n. 13 del 23/01/2023 (in allegato) da cui risulta che i carichi iscritti a ruolo di importo inferiore ad euro 1.000,00 fino al 2015 ammontano a complessivi euro 357.227,47 dei quali stralciabili, ai sensi dell’art. 1 della legge 29.12.2022, n. 197, complessivamente per euro 318.474,47 di cui imposta euro 280.345,10- sanzioni euro 32.090,91 – interessi euro 5.490,25 – altro euro 544,45 .

Udita la dettagliata relazione del Sindaco;

Considerato che non ci sono interventi la Presidente del Consiglio Comunale passa alla votazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022”

Presenti n. 9; votanti n. 9;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese e per alzata di mano

DELIBERA

Di APPROVARE la proposta di deliberazione come in allegato avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022” per diventare parte integrante e sostanziale del presente atto ed il cui dispositivo deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto.

Di non applicare ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;

Di comunicare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro il 31 gennaio 2023, esclusivamente all’indirizzo PEC comma229@pec.agenziariscossione.gov.it il presente provvedimento con unito il “modulo - pdf” compilato in tutte le sue parti, assicurando la corretta indicazione del Codice ente creditore a 5 cifre desumibile dalla tabella ”Enti Creditori Beneficiari” rinominato e firmato digitalmente;

Di dare notizia sul sito internet istituzionale dell’ente dell’approvazione del presente atto;

Di procedere alla pubblicazione del presente atto nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

In continuazione e con separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti n. 9; votanti n. 9;

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese e per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Alle ore 18,20 la Presidente del consiglio comunale Ing. Monica Palermini, constatato che sono stati esaminati tutti gli argomenti all'ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta.

Proposta di delibera Consiglio Comunale n. 3 del 19/01/2023

Servizio	AREA AMMINISTRATIVA , DEMOGRAFICA, ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI
Ufficio	UFFICIO AMMINISTRATIVO, DEMOGRAFICO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI
Responsabile Procedimento	DI GENOVA MARIA
Proponente/Relatore	

OGGETTO:	APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022
-----------------	--

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;

- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

RITENUTO CHE:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;
- non conveniente la procedura automatica di annullamento parziale dei carichi di ruolo disciplinata dai sopra descritti commi 227 e 228 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per i potenziali effetti negativi sulle finanze dell'ente che potrebbe produrre la misura di stralcio.

VISTO che dalle risultanze contabili disponibili nell'area riservata dell'agente della riscossione "Agenzia delle Entrate Riscossione, emerge che il Comune di CANISTRO presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all'annullamento parziale.

VISTO che con comunicato stampa del 5 gennaio 2023, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso noto che sul portale www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione "Enti Creditori" sono presenti tutte le informazioni e il modello da utilizzare per la comunicazione di adozione del provvedimento di non applicazione dello stralcio.

RITENUTO pertanto di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

DATO ATTO CHE il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

RICHIAMATO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del d.lgs.15 dicembre 1997, n. 446;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

PROPONE DI D E L I B E R A R E

1. di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
2. di comunicare all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro il 31 gennaio 2023, esclusivamente all'indirizzo PEC comma229@pec.agenziariscossione.gov.it il presente provvedimento con unito il "modulo - pdf" compilato in tutte le sue parti (assicurando la corretta indicazione del Codice ente creditore a 5 cifre desumibile dalla tabella "Enti Creditori Beneficiari" rinominato e firmato digitalmente;
3. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
4. di procedere alla pubblicazione del presente atto nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione in considerazione del ristretto termine per l'invio di cui al precedente punto 2.



COMUNE DI CANISTRO
(Provincia Di L'Aquila)

Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

**SETTORE PROPONENTE: AREA AMMINISTRATIVA , DEMOGRAFICA,
ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI**

OGGETTO:	APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227-229, LEGGE N. 197/2022
-----------------	---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità tecnica ai sensi Art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 sulla deliberazione in oggetto:

FAVOREVOLE

CANISTRO li 24/01/2023

Il Responsabile del Servizio
F.TO DOTT.SSA DI GENOVA MARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Articolo 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, D.Lgs. 267/2000. sulla deliberazione in oggetto:

FAVOREVOLE

CANISTRO li 24/01/2023

Il Responsabile del Servizio
F.TO DOTT.SSA DI GENOVA MARIA

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione in successiva seduta, viene sottoscritto, come segue, dal Presidente del Consiglio e dal Segretario ai sensi dell'art. 65, comma 9, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 25.02.2012.

Il Presidente
F.TO PALERMINI MONICA

Il Segretario Generale
F.TO DOTT.SSA D'AGOSTINO ASSUNTA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 12

Il **27/01/2023** viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la delibera di di Consiglio N.ro **1** del **27/01/2023** con oggetto:

APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

CANISTRO, li 27/01/2023

Il Firmatario della Pubblicazione
F.TO DOTT.SSA D'AGOSTINO ASSUNTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno **27/01/2023** in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)

CANISTRO, li 27/01/2023

Il Firmatario dell'Esecutività
F.TO DOTT.SSA D'AGOSTINO ASSUNTA